



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

08 SET. 2010

Roma,
Prot. N° **08731**
Serv. **MB..** Area **4**
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Presidente della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 (www.gazzettaufficiale.it) è stato pubblicato il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Entrerà in vigore il 10/09/2010, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004). Tali interventi, sono indicati nell'Allegato I, che forma parte integrante del presente regolamento, e riguardano 39 tipologie di lavori.

L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il



modello di scheda allegato al DPCM del 12/12/2005, da un tecnico abilitato e indicante: le fonti normative o provvedimenti della disciplina paesaggistica, lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, la compatibilità con i valori paesaggistici e la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'amministrazione competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, effettua accertamenti e valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrono i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del provvedimento.

Si ritiene importante riportare il testo dell'art. 4 relativo alle "Semplificazioni procedurali".

Art. 4 "Semplificazioni procedurali"

1. *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.*

2. *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.*



3. *In caso di esito positivo della verifica di conformita' urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformita' dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilita' con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.*

4. *Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni*

5. *In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, puo' chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza e' contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, puo' inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformita' dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilita' paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento e' inviata all'amministrazione che si e' pronunciata in senso negativo.*

6. *In caso di valutazione positiva della conformita' ovvero della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente e' positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.*



7. *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.*

8. ***In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.***

9. *Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.*

10. ***Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.***

11. ***L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.***

12. *Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.*

Dal punto di vista della semplificazione organizzativa, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia. Le regioni possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.



5° foglio – segue pagina

del Prot. N°

Il regolamento è immediatamente applicabile nelle regioni a statuto ordinario; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, hanno a disposizione centottanta giorni per adottare le norme utili a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

/AC